

# Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI)

## Modifica del 12 dicembre 2014

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 31 marzo 2014<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 21 maggio 2014<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 23 marzo 2007<sup>3</sup> sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. e<sup>bis</sup> ed e<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> Nella presente legge s'intende per:

*e<sup>bis</sup>. gruppo di bilancio:* raggruppamento giuridico di operatori del mercato dell'energia elettrica per creare, rispetto alla società nazionale di rete, un'unità comune di misurazione e di conteggio all'interno della zona di regolazione Svizzera;

*e<sup>ter</sup>. energia di compensazione:* energia elettrica fatturata per compensare la differenza tra l'acquisto o la fornitura effettivi di un gruppo di bilancio e il relativo acquisto o la relativa fornitura secondo il piano previsionale;

*Art. 14 cpv. 3 lett. d e 3<sup>bis</sup>*

<sup>3</sup> I tariffari:

d. *Abrogata*

<sup>3bis</sup> Nel determinare il corrispettivo per l'utilizzazione della rete non possono essere presi in considerazione i costi fatturati individualmente dai gestori di rete.

<sup>1</sup> FF 2014 3395

<sup>2</sup> FF 2014 3405

<sup>3</sup> RS 734.7

*Art. 15a* Costi fatturati individualmente per l'energia di compensazione

<sup>1</sup> La società nazionale di rete fattura individualmente ai gruppi di bilancio i costi per l'energia di compensazione.

<sup>2</sup> La società nazionale di rete fissa i prezzi dell'energia di compensazione in modo tale da incentivare su tutto il territorio svizzero un impiego efficiente dell'energia di regolazione e della potenza di regolazione e in modo da evitare abusi. I prezzi dell'energia di compensazione si basano sui costi per l'energia di regolazione<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Se dalla vendita di energia di compensazione risulta un utile, il relativo importo deve essere preso in considerazione nel calcolo dei costi per le prestazioni di servizio relative al sistema.

*Art. 33a* Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2014

L'imputazione dei costi per l'energia di compensazione effettuata secondo il diritto anteriore mantiene la sua validità.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 12 dicembre 2014

Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2014

Il presidente: Stéphane Rossini

Il presidente: Claude Hêche

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 2 aprile 2015<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2015<sup>6</sup>.

8 maggio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>4</sup> Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

<sup>5</sup> FF 2014 8375

<sup>6</sup> D sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 24 aprile 2015.